



Comano, 26 gennaio 2017 sb

MUNICIPIO DI COMANO

091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

IMPOSTE 2017

Il municipio di Comano nella sua seduta del 24 gennaio 2017 in merito all'emissione delle rate d'acconto per il 2017 preso atto del decreto 30.11.2016 del Consiglio di Stato, ha deciso:

La riscossione ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in misura di circa il 90% di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presumibile.

In relazione all'entrata in vigore dal 1.1.2017 delle nuove stime immobiliari, per la richiesta d'acconto 2017, relativa all'imposta immobiliare, verrà calcolato un forfait pari al 108.41% anziché il tasso d'incremento effettivo del 117.6%.

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, **gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.**

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali è dovuto un interesse di ritardo, mentre in caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo.

Termine di pagamento delle rate d'acconto

Prima rata	30 aprile 2017
Seconda rata	30 giugno 2017
Terza rata	31 agosto 2017

Rata a conguaglio

Il conguaglio deve essere pagato **entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione.**

Per quanto concerne gli interessi di ritardo, gli interessi remuneratori e le spese per i versamenti e le restituzioni si richiama integralmente quanto previsto dalla legge tributaria e dal decreto 30.11.2016 del Consiglio di Stato. In particolare,

- si informa che:
- > per gli interessi di ritardo e quelli remuneratori gli importi al di sotto di fr. 20.-- non vengono né riscossi, né remunerati
 - > sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze

- > per i versamenti e le restituzioni in caso di mancata indicazione del riferimento bancario o di indicazione errata sarà addebitato a conguaglio una **tassa di fr. 10.—** a copertura delle spese postali per ogni assegno di restituzione.
- > come da modifica del Regolamento della legge tributaria di cui all'art. 19 e all'art. 21, **dal 1.1.2014 la tassa di diffida** per mancato pagamento sarà portata da fr. 30.— a **fr. 50.—**, verrà altresì prelevata una diffida per il mancato rispetto dei termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi d'imposta alla fonte di fr. 50.—.

si specifica che:> per il calcolo degli interessi remuneratori sugli acconti fa stato la **scadenza** di pagamento e **non** il termine di pagamento.

- > per il calcolo degli interessi di ritardo fa stato il termine di pagamento.

Tassi d'interesse validi per i crediti / debiti fiscali per l'anno 2017:

interesse di ritardo:	2.5%
Interesse remunerativo sul rimborso di somme riscosse in eccedenza:	0.25%
Interesse remunerativo su pagamenti anticipati o restituzioni di imposte non dovute:	0.10%
Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito:	0.25%

I termini di scadenza sono:

Prima rata	1 aprile 2017
Seconda rata	1 giugno 2017
Terza rata	1 agosto 2017

Per il municipio di Comano:

Il sindaco: Alex Farinelli Il segretario: Valerio Saldini

